

Pubblicato il 10/07/2017



N.08194 /2017 REG.PROV.COLL.  
N. 03059/2017 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 3059 del 2017, proposto da:

Cse Filai – Federazione Indipendente Lavoratori Atipici ed Inoccupati, in persona del legale rappresentante p.t., Acanfora Lucia, Chiara Rita Arena, Michela Ballatore, Rosa Maria Barillari, Stefania Maria Barreca, Paola Belcastro, Ersilia Capiraso, Francesco Caponero, Patrizia Carere, Aldo Carnevale, Paolo Carusi, Girolamo Caruso, Bruna Castagna, Stefania Castaldo, Annalisa Ceppaluni, Melina Chiapparino, Maria Chieruzzi, Francesco Ciancusi, Loredana Cogliandro, Roberta Conti, Federica Contu, Andrea Corsetti, Claudio Costa, Simone Costa, Pasquale Antonio Cuzzupi, Orazio D'Aguanno, Leonardo D'Angelo, Stefania D'Eustachio, Cinzia De Matteis, Manola De Santis, Romina Dell'Orletta, Agnese Dentice, Maria Luisa Di Emidio, Maria Di Giustino, Silvana Di Martino, Chiara Di Stefano, Teresa Di Vico, Gianni Di Vincenzo, Sebastiano Fallanca, Chiara Farci, Michele Fasano, Marisa Felli, Fabiola Flamini, Antonio Florio, Franco Fratarcangeli, Isidoro Bruno Fresta, Cinzia Gambino, Alessandra Gargiulo, Federica Gentile, Viviana Ghiggi, Vincenzo Giofrè, Donato Antonio Glionna, Elisabetta Guglielmini, Annunziato

Guida, Giuseppe Ielo, Silvia Ippoliti, Nella Giuseppa Elvira Libri, Gaetano Lofaro, Valerio Longo, Manuela Lubrano, Alberto Macri, Rita Manco, Rosi Mandaradoni, Donato Mariani, Lucia Mattiello, Enzo Meta, Antonia Maria Morabito, Maria Assunta Morabito, Rosa Mule', Caterina Giovanna Neri, Valter Nuccili, Francesca Parisi, Daniela Pennica, Anna Pepe, Renato Petaccia, Nicola Pollutri, Anna Maria Porcu, Palma Daniela Pratico, Rosanna Preiti, Ernesina Prosperi, Giovanna Provenzano, Maria Letizia Quattrini, Maria Grazia Raniti, Marco Remigio, Iolanda Rosati, Santa Sacca', Vilma Sanna, Marina Saraceno, Francesco Sasso, Diego Scarpitti, Mario Scognamiglio, Marco Seritti, Rosa Lisa Serra, Valentina Serra, Giuseppe Sgrò, Francesca Siclari, Alessandro Tenuzzo, Giovanni Trapani, Consolata Triglia, Bruno Tripaldi, Giovanni Trombetta, Rita Uccello, Francesca Usai, Maria Marina Valsiglia, Adriano Varrati, Domenico Vazzana, Vittorio Ventriglia, Angela Vignola, Noemi Vommaro, Chiara Zaccone, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Gemma Suraci, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via degli Scipioni 237;

***contro***

Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti di***

Nicola Vivacqua, non costituito in giudizio;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'esecuzione,*

del Provvedimento del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - Direttore Generale del personale e della formazione - 9 gennaio 2017, rubricato "Domanda per svolgimento di un ulteriore periodo di perfezionamento presso gli stessi uffici giudiziari";

degli atti, fatti e dei provvedimenti presupposti, conseguenti connessi e successivi,

anche non noti, inclusi i provvedimenti di proroga;  
e per il risarcimento dei danni subiti e subendi;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Vista l'ordinanza collegiale della Sezione n. 6210/2017 del 25 maggio 2017;

Vista l'istanza della parte ricorrente, depositata nelle date 26 maggio, 9 e 12 giugno 2017, di riforma dell'ordinanza della Sezione n. 6210/2017;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2017 la dott.ssa Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Vista l'ordinanza collegiale della Sezione n. 6210/2017 del 25 maggio 2017, che in accoglimento della richiesta di autorizzazione all'estensione del contraddittorio articolatamente formulata nel ricorso introduttivo del presente giudizio, autorizzava la notifica de "il ricorso per pubblici proclami (artt. 41, comma 4, e 49, comma 3, c.p.a.) attraverso l'inserzione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana di un sunto dell'atto introduttivo del giudizio (con le relative conclusioni), del numero di registro e degli estremi del presente provvedimento", fissando "sin da ora la camera di consiglio del 19 luglio 2017 per la deliberazione della domanda cautelare proposta in via incidentale dalla parte ricorrente";

Vista la successiva istanza di riforma dell'ordinanza suddetta, depositata dalla parte ricorrente nelle date 26 maggio, 9 e 12 giugno 2017, con la quale si chiedevano: l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami in apposita sezione del sito internet del Ministero della Giustizia e non mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale; l'individuazione dei soggetti destinatari della notificazione; la proroga del termine per l'adempimento e l'eventuale differimento della camera di consiglio per la trattazione dell'istanza cautelare;

Ritenuto che l'istanza di riforma della ordinanza n. 6210/2017 della Sezione

avanzata dalla parte ricorrente possa trovare accoglimento, tenuto conto delle esigenze di celerità dalla stessa prospettate e delle difficoltà legate alla procedura di notificazione, gravosa per l'alto numero dei controinteressati, e di "esito incerto" per la loro mancata identificazione, autorizzandosi, giusta art. 41, comma 4, c.p.a., la notificazione per pubblici proclami, mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Ministero della Giustizia dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente e cumulativamente individuati come "i soggetti vincitori della procedura di selezione di n. 1502 tirocinanti presso il Ministero della Giustizia, indetta con decreto interministeriale del 20.10.2015, che hanno ottenuto la proroga con provvedimento direttoriale 9 gennaio 2017";
- 5.- l'indicazione che la camera di consiglio per la trattazione della istanza cautelare è fissata al 18.10.2017 e che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it), nella sezione "Attività istituzionali" dedicata al TAR Lazio- Roma, attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella sezione "Ricerca ricorsi";
- 6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

Il Ministero della Giustizia ha l'obbligo:

- di pubblicare il predetto avviso sul proprio sito istituzionale, sino alla pubblicazione della sentenza e previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso e della presente ordinanza su supporto informatico;
- di curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Notifica per pubblici proclami", dal quale possa raggiungersi la

pagina sulla quale sono stati pubblicati i succitati atti;

- di rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito web istituzionale di tutti gli atti precedentemente indicati, reperibili in un'apposita sezione del sito denominata "Notifica per pubblici proclami", con la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

Ritenuto, altresì, di accogliere la domanda di proroga del termine per l'adempimento, disponendo che la pubblicazione nel sito web istituzionale dovrà essere effettuata, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 (dieci) dal primo adempimento;

Ritenuto di disporre, infine, il differimento della camera di consiglio per la trattazione dell'istanza cautelare al giorno 18 ottobre 2017.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), accoglie l'istanza di riforma dell'ordinanza n. 6210/2017 della Sezione e, per l'effetto, autorizza la notificazione per pubblici proclami, secondo le modalità indicate in parte motiva.

Dispone il differimento della camera di consiglio per la trattazione dell'istanza cautelare al 18 ottobre 2017.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Carmine Volpe, Presidente

Rosa Perna, Consigliere, Estensore

Roberta Cicchese, Consigliere

N. 03059/2017 REG.RIC.

**L'ESTENSORE**

**Rosa Perna**

**IL PRESIDENTE**

**Carminè Volpe**

**IL SEGRETARIO**



ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO – ROMA

**RICORSO EX ARTT. 29 e 30 CPA,**

**CON ISTANZA DI MISURA CAUTELARE EX ART. 55 C.P.A.**

PER

**CSE FILAI – FEDERAZIONE INDIPENDENTE LAVORATORI ATIPICI ED INOCCUPATI**, in persona del Segretario Generale p.t., sig. Antonino NASONE, domiciliato per la carica nella sede legale in via Piave 61 00187 Roma, nonché per i Signori

**CARERE** Patrizia CRRPRZ59E48F839Y, **FRESTA** Isidoro Bruno FRSSRA59S18E017Q, **SERRA** Rosa Lisa SRRRLS75H57F537T, **NUCCILI** Valter NCCVTR47T10A515N, **CIANCIUSI** Francesco CNCFNC67D12A 515I, **TROMBETTA** Giovanni TRMGNN68D21A515R, **SASSO** Francesco SSSFNC65M18G791D, **ACANFORA** Lucia CNFLCU82T60F839B, **GHIGGI** Viviana GHGVVN74A56F839P, **MANCO** Rita MNCRTI72D69 F537K, **LUBRANO** Manuela LBRMNL74E59B354E\*, **RANITI** Maria Grazia RNTMGR58R62H941V, **ARENA** Chiara Rita RNACRR83H46F537P, **DI VICO** Teresa DVCTRS79C54B963C, **DE MATTEIS** Cinzia DMTCNZ71T49A515I, **USAI** Francesca SUAFNC83D41B354L, **SERRA** Valentina SRRVNT85P45B354H, **GAMBINO** Cinzia GMBCNZ74L53 M208R, **COSTA** Claudio CSTCLD83R08B354N, **COSTA** Simone CSTSMN83R08B354B, **MANDARADONI** Rosi MNDRSO80R69F537R, **DI GIUSTINO** Maria DGSMRA67 E53A515L, **PREITI** Rosanna PRTRNN72T51E133B, **VENTRIGLIA** Vittorio VNTVTR72P10F839F, **D'EUSTACHIO** Stefania DSTSFN75T66A488U, **DI VINCENZO** Gianni DVNGNN68B29 L103V, **PROSPERI** Ernestina PRSRSN60S41A488L, **BALLATORE** Michela BLLMHL75P53H769N, **DI EMIDIO** M.Luisa DMDMLS62M50L103P, **IPPOLITI** Silvia PPLSLV78B68F870R, **FLAMINI** Fabiola FLMFBL69A47E868W, **DE SANTIS** Manola DSNMNL72S67F870S, **DI MARTINO** Silvana DMRSVN65 P46F831H, **PARISI** Francesca PRSFNC72H42H501V, **ROSATI** Iolanda RSTLND70H55D043L, **CASTAGNA** Bruna CST BRN56R69Z103P, **COGLIANDRO** Loredana CGLLDN70P70H224T, **PENNICA** Daniela PNNDNL75P68H224N, **TRIGLIA** Consolata

TRGCSL72L64H224C, **PRATTICO** Palma Daniela P RTPMD  
81L44H224A, **PORCU** Anna Maria PRCNMR77L49G147X, **LONGO**  
Valerio LNGVLR59R06G838K, **D'AGUANNO** Orazio DGNRZ  
O63D11L905C, **META** Enzo MTENZE68S27C034Z, **MARIANI**  
Donato MRNDNT62S22Z401L, **CARNEVALE** Aldo CRNLDA62  
R01G592O, **GLIONNA** Donato Antonio GLNDTN70A16G942Q,  
**GUIDA** Annunziato GDUNNZ79L15H224D, **SANNA** Vilma SNN  
VLM55D69E625M, **MACRI** Alberto MCRLRT68A01L063L,  
**GUGLIELMINI** Elisabetta CGLLBT61R50C773O, **FRATARCAN-**  
**GELI** Franco FRTFNC60E05H501Y, **SERITTI** Marco SRTMRC  
71M11A515Z, **PEPE** Anna PPENNA71B65A794C, **CUZZUPI**  
Pasquale Antonio CZZPQ L56R11F112U, **NERI** Caterina Giovanna  
NRECRN71H64H224M, **SACCA'** Santa SCCSNT72B61F112I,  
**GENTILE** Federica GNTFRC73P64C773Y, **POLLUTRI** Nicola  
PLLNCL70P07C632F, **CAPONERO** Francesco CPNFNC  
79L06F537U, **CARUSI** Paolo CRSPLA62R08L334X, **VARRATI**  
Adriano VRRDRN76C06Z133H, **CASTALDO** Stefania CSTSFN84  
E57A512Y, **LIBRI** Nella Giuseppa Elvira LBRNLG67A68H224D,  
**BARRECA** Stefania Maria BRRSFN72S41H224X, **BARILLARI** Rosa  
Maria BRLRMR82S49L063A, **LOFARO** Gaetano LFRGTN  
69M08B516L, **FALLANCA** Sebastiano FLLSST62B24H224Y,  
**DENTICE** Agnese DNTGNS81A47F839M, **DELL'ORLETTA**  
Romina DLLRMN 73A52A488H, **GARGIULO** Alessandra  
GRGLSN65C58F839Y, **TRIPALDI** Bruno TRPBRN73T08E507N,  
**QUATTRINI** Maria Letizia QTTMLT 62C49C608B, **SARACENO**  
Marina SRCMRN78E66H224P, **MORABITO** Antonia Maria MRB  
NNM76B46H224P, **ZACCONE** Chiara ZCCCHR79 E51M208M,  
**MORABITO** Maria Assunta MRBMSS80A45H224H, **MULE'** Rosa  
MLURSO74C54D969X, **PROVENZANO** Giovanna PRVGNN77  
M52839N, **CEPPALUNI** Annalisa CPPNLS81R52H224P, **CONTU**  
Federica CNTFRC85C5IB354Z, **TENUZZO** Alessandro  
TNZLSN78T05L219U, **REMIGIO** Marco RMGMRC75B01G141I,  
**PETACCIA** Renato PTC RNT60P30H320S, **CAPIRASO** Ersilia  
CPRRSL73A49F924V, **SCOGNAMIGLIO** Mario SCGMRA  
77D29A515A, **CORSETTI** Andrea CRSNDR62T25Z110O, **MAT-**  
**TIELLO** Lucia MTTLCU83P60F839L, **TRAPANI** Giovanni  
TRPGNN73E18H224P, **SCARPITTI** Diego SCRDMI81P18F839J,  
**FASANO** Michele FSNMHL68H28R662W, **CONTI** Roberta  
CNTRRT67D48D649P, **FELLI** Marisa FLLMRS68B52A515W, **SGRò**

Giuseppe SGRGPP66T06I600U, **UCCELLO** Rita CCLRTI83  
C53F839H, **FLORIO** Antonio FLRNTN75R30L063B, **CARUSO**  
Girolamo CRSGLM82M04C710V, **DI STEFANO** Chiara  
DSTCHR72R57G478J, **BELCASTRO** Paola BLCPLA71H46E041U,  
**SICLARI** Francesca SCLFNC81A70H224T, **VALSIGLIA** Maria  
Marina VLSMMR84A64F839L, **D'ANGELO** Leonardo DNGLRD57  
P09L334B, **FARCI** Chiara FRCCHR86D65B354O, **GIOFFRÈ**  
Vincenzo GFFVCN55R20I600V, **CHIAPPARINO** Melina CHPMNL  
79S58F839Y, **VOMMARO** Noemi VMMNMO80R51G317S,  
**CHIERUZZI** Maria CHRMRA66E56H501G, **IELO** Giuseppe LIE  
GPP64S26H224M, **VAZZANA** Domenico VZZDNC70T15H224V,  
**VIGNOLA** Angela VGNNGL64E43G942U,

tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Gemma Suraci ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, via degli Scipioni 237, ove si autorizza l'invio ad ogni effetto di legge delle comunicazioni e notificazioni alla pec gemmasuraci@ordineavvocatiroma.org e al fax 06 3235633, come da procure speciali allegate al presente ricorso,

#### CONTRO

Il **MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**, in persona del legale rappresentante il Ministro p.t., rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso di questa domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12,

#### E NEI CONFRONTI

del sig. **NICOLA VIVACQUA**, domiciliato in via Giuseppe Giacomantonio 66, 87100 Cosenza, salvo altri

#### **PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA MISURA CAUTELARE,**

\*del Provvedimento del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - Direttore Generale del personale e della formazione - 9 gennaio 2017, rubricato "Domanda per svolgimento di un ulteriore periodo di perfezionamento presso gli stessi uffici giudiziari" (**doc. 1**)

\*degli atti, fatti e dei provvedimenti presupposti, conseguenti connessi e successivi, anche non noti, inclusi i provvedimenti di proroga

#### **E PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI SUBITI E SUBENDI.**

## FATTO

1. *Inizio e reiterazione dei tirocini* - a far data dal 2010, in attuazione del Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 181 ("Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144") e su iniziativa degli enti locali (Regioni o Province) in qualità di enti promotori, sono state avviate nei distretti di Corte d'Appello (fungenti da soggetti ospitanti), strategie "preventive della disoccupazione giovanile e della disoccupazione di lunga durata", tramite convenzioni, che prevedevano l'impiego di persone in particolare stato di inoccupazione o disoccupazione, aventi caratteristiche inizialmente diverse a seconda della regione di appartenenza. Tali iniziative erano finanziate attingendo ad un ingente dispiegamento di Fondi Europei F.S.E., motivo per cui esse erano formalmente somministrate in guisa di tirocinio e comunque con scopo formativo e/o di reinserimento nel modo del lavoro.
2. Successivamente, la titolarità ex parte datoriale di tali "tirocini" è stata assunta unitariamente dal Ministero della Giustizia, il quale ha reiterato l'impiego "formativo" con chiamate successive delle medesime persone coinvolte con i tirocini realizzati tramite gli enti locali, confermandole negli stessi uffici giudiziari di precedente destinazione.
3. In particolare, in forza del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98 (convertito, con modificazioni, nella Legge 15 luglio 2011, n. 111), rubricato "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", art. 37 "Disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie", comma 11, come modificato dall'articolo 1, comma 25, lettera

c), della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) -nel contesto delle azioni di miglioramento dell'efficienza degli uffici giudiziari, che includono anche misure incentivanti a favore dei magistrati- le entrate derivanti dall'aumento del costo del contributo unificato sono state in parte destinate a "consentire ai lavoratori cassintegrati, in mobilità, socialmente utili e ai disoccupati e agli inoccupati, che a partire dall'anno 2010 hanno partecipato a progetti formativi regionali o provinciali presso gli uffici giudiziari, il completamento del percorso formativo entro il 31 dicembre 2013, nel limite di spesa di 7,5 milioni di euro". Il cd. "completamento del tirocinio" a carico del Ministero qui resistente ha interessato così 3326 persone.

4. Il "perfezionamento del tirocinio" e la necessaria provvista economica sono poi stati previsti dall'articolo 1, comma 344, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella confermata prospettiva di migliorare l'efficienza degli uffici giudiziari; il termine è stato fissato al 31 dicembre 2014 ed è stato poi ulteriormente legislativamente prorogato, dapprima sino al 28 febbraio e poi sino al 30 aprile 2015, sempre nel limite di spesa di 15 milioni di euro posto a carico del Fondo Unico della Giustizia (articolo 1, comma 12, del D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 febbraio 2015, n. 11).

5. ***Istituzione dell'Ufficio per il processo.*** Nel frattempo, con l'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono state istituite, presso le corti di appello e i tribunali ordinari, delle strutture organizzative denominate "Ufficio per il processo", "... al fine di garantire la ragionevole durata del processo, attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi ed assicurando un più

efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione".

La stessa norma, come modificata dall'articolo 21-ter, comma 1, del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 132, ha previsto l'assegnazione a tale struttura dei soggetti che avessero svolto il periodo di perfezionamento di cui all' articolo 37, comma 11, del DL 98/2011, n. 98 "per svolgere un ulteriore periodo di perfezionamento per una durata non superiore a dodici mesi, tenuto conto delle valutazioni di merito e delle esigenze organizzative degli uffici giudiziari, in via prioritaria a supporto dei servizi di cancelleria". I "perfezionandi" sarebbero stati selezionati come da "decreto del Ministro della giustizia, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze".

6. Le successive modifiche normative dell'art. 50, sopra citato, hanno previsto che lo svolgimento del periodo di perfezionamento desse diritto ad una borsa di studio d'importo non superiore a 400 euro e, al contempo, costituisse "titolo di preferenza a parità di merito, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, nei concorsi indetti dalla pubblica amministrazione"; inoltre lo svolgimento di detto periodo di perfezionamento avrebbe dovuto essere valorizzato nelle "procedure concorsuali" indette dall'amministrazione della giustizia.

7. Sia consentita una breve notazione sulla tipologia dei "tirocini" così effettuati. Come noto, ai sensi di legge, il tirocinio è un periodo di formazione, finalizzato all'arricchimento del bagaglio di conoscenze del tirocinante e all'acquisizione di competenze professionali, da svolgersi sulla base di un progetto formativo, di durata non superiore a 6 o a 12 mesi (24 per categorie

particolarmente svantaggiate, qui non d'interesse, come ex detenuti). La violazione dei principi regolatori in materia di tirocinio può condurre, in casi particolari, alla configurazione del rapporto di lavoro subordinato.

8. Nella fattispecie, i tirocini si sono svolti sulla base dei principi poi tradotti nelle linee guida di cui alla allegata circolare 31 marzo 2014 (**doc. 2**), confermata dalla successiva 9 dicembre 2015, parimenti allegata (**doc. 3**). Dalla lettura della circolare (cfr. pag. 3), si evince chiaramente che le mansioni affidate sono quelle dell'area prima, o dei primissimi livelli dell'area seconda, del mansionario del personale di comparto (regolazione dell'accesso del pubblico, fotocopiatrice, "utilizzo del telefono e del fax"!! etc.); e così il contenuto del tirocinio è stato più di tipo ausiliario, nelle necessità elementari degli uffici, che di formazione professionale vera e propria. In particolare, è stato caldamente raccomandato agli Uffici di non impiegare questo personale nelle attività di ausilio al magistrato e in attività connesse all'esercizio delle funzioni giudiziarie (ancora circolare doc. 2, pag. 3). Non è dato comprendere quale possa o potesse essere, in relazione a mansioni così elementari, né l'originario contenuto formativo né, soprattutto, il previsto "perfezionamento".

9. Sembra quindi potersi sostenere che questi "tirocini" sono serviti più all'amministrazione, per alleggerire i propri dipendenti delle mansioni più basilari, che agli inoccupati e ai disoccupati ai quali era stata invece garantita una "formazione". Rammentiamo infatti che non solo sono tanti anni che il Ministero della Giustizia è in costante carenza di personale rispetto alla propria originaria pianta organica (ove si registrano 8000 unità in meno); ma che, nel contempo, in attuazione del CCNL 29 luglio 2010, personale di ruolo, prima assegnato a funzioni più basilari, come il personale del profilo dell'"operatore

giudiziario” è stato ribattezzato “assistente giudiziario” e conferito di funzioni tipiche del cancelliere, ed in particolare di quella della verbalizzazione in udienza. Talchè le funzioni proprie di tale profilo sono state demandate ai profili inferiori, con conseguente necessità degli Uffici di attingere a forze aggiuntive, mancanti in organico. Dal che l'utilizzo dei tirocinanti per soddisfare il conseguente fabbisogno.

10. Sotto il profilo della legittimazione attiva al ricorso, occorre specificare che i ricorrenti hanno vissuto tutto quanto sopra descritto fino al punto 7. In particolare, in forza delle menzionate norme, il Ministero della Giustizia li ha richiamati fino a cinque volte, collocandoli sempre negli stessi uffici ed attribuendo loro le medesime mansioni.

11. Successivamente, il loro percorso formativo si è interrotto. Invece, coloro che hanno potuto continuare –per esser stati selezionati nelle procedure concorsuali di cui appresso- hanno avuto accesso al cd. “Ufficio per il processo”. Di seguito, questi si sono visti riconoscere –oltre alla borsa di studio- la proroga *de plano* qui contestata e il punteggio aggiuntivo di sei punti nel concorso per assistente giudiziario (indetto il 18/11/2016), come si dirà meglio nel prosieguo. Ai ricorrenti, invece, la proroga e i 6 punti aggiuntivi sono stati negati, con la precisazione di cui al punto 15.

12. **Selezione per l'ufficio per il Processo** - Orbene, con decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, art. 21 ter, rubricato “Disposizioni relative ai soggetti che hanno completato il tirocinio formativo di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111”, è stato demandato al Ministro della giustizia, di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di operare una selezione tra i soggetti “che hanno svolto il periodo di perfezionamento di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e s.m.i. [e così tra tutti i soggetti interessati alle procedure descritte fino al punto 7 che precede]. Ai nuovi selezionati, infatti, doveva esser consentito di svolgere “un ulteriore periodo di perfezionamento per una durata non superiore a dodici mesi” nel cd. ufficio per il processo, “tenuto conto delle valutazioni di merito e delle esigenze organizzative degli uffici giudiziari, in via prioritaria a supporto dei servizi di cancelleria. Nell'individuazione dei criteri è riconosciuta priorità alla minore età anagrafica ed è assicurata un'equa ripartizione territoriale delle risorse, tenendo conto delle dimensioni degli uffici giudiziari”. Ferma la previsione di diniego di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo, o di obblighi previdenziali, la norma confermava ai “selezionati” una borsa di studio per un importo comunque non superiore a 400 euro mensili.

13. (Come già accennato, se era mantenuto, anche per quei tirocinanti che non fossero rientrati nella selezione per l'Ufficio per il Processo, il titolo di preferenza, a parità di merito, nei concorsi indetti dalla pubblica amministrazione, era invece garantita solo ai selezionati per l'Ufficio del processo –per le procedure concorsuali dell'Amministrazione giudiziaria– l'introduzione di meccanismi finalizzati a valorizzare l'esperienza formativa acquisita mediante il completamento del predetto periodo di “perfezionamento”. La differenza si è infatti rivelata discriminatoriamente fondamentale poco tempo dopo; cfr. punto 26).

14. Indi, in attuazione delle norme di cui al punto 12, **con decreto del 20 ottobre 2015** (doc. 4), il Ministero della Giustizia ha indetto una procedura per la **selezione di 1502 tirocinanti**, aperta a coloro che avevano svolto il periodo di perfezionamento di cui all'articolo 1, comma 344, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, e s.m.i., e così anche agli odierni ricorrenti. La domanda poteva essere presentata solo telematicamente, con invio alla casella dedicata del server del Ministero resistente, con l'indicazione di non più di 4 sedi alternative. La graduatoria –secondo il decreto- sarebbe stata stilata ed approvata dalla Direzione Generale, e da questa trasmessa alle Corti d'Appello.

15. **All'art. 12 del decreto era previsto che i posti non assegnati all'esito della procedura di selezione sarebbero stati oggetto di una nuova procedura, disposta con successivo decreto.**

16. I ricorrenti non sono entrati in graduatoria, con la precisazione che -in realtà- il Ministero, contrariamente a quanto sarebbe stato lecito attendersi in ragione del tenore letterale del decreto, della natura concorsuale della selezione e della previsione di elementi preferenziali da riconoscere ai candidati in funzione delle rispettive caratteristiche curriculari ed anagrafiche (di cui all'art. 5 del bando), **non ha poi stilato pubblicato e/o resa altrimenti nota alcuna graduatoria.** Per quanto noto non è stata fatta una selezione di merito, e in alcune occasioni è stato anche fatto prevalere titolo di studi di livello inferiore. Talchè alcuni sono stati chiamati a prendere "servizio" altri, tra i quali i ricorrenti, semplicemente non figurano nell'elenco in forza del quale sono stati poi avviati i tirocini dei primi.

17. Non solo non è mai stata pubblicata una vera graduatoria complessiva di merito tra i partecipanti, che comprendesse secondo un ordine di priorità

anche gli idonei non vincitori di tale selezione, tra cui i ricorrenti; ma **il Ministero della Giustizia non ha nemmeno attribuito tutti i 1502 posti, ma solo 1115 di questi**. Infatti, dei 1502, ne sono stati assegnati 1321, molti dei quali non sono stati accettati (per lo più per via della eccessiva distanza dalla residenza del candidato, come chiarito meglio al punto che segue). E' bene sottolineare che –come da norme citate- il **Ministero godeva della copertura finanziaria per tutti e 1502 i posti e che i posti messi a disposizione erano stati calcolati sulla base delle specifiche necessità di ciascun ufficio giudiziario, come da tabella allegata al decreto de quo; talchè non si comprende come poi centinaia di questi siano stati “stralciati” e non attribuiti.**

18. Se il Ministero avesse dato puntualmente seguito al suo stesso decreto, ed avesse stilato una graduatoria, i ricorrenti avrebbero potuto aspirare ad ottenere un posto, anche per effetto di scorrimento. Molte infatti sono state le rinunce, anche tra i vincitori della selezione, in particolare per timore di non potersi "permettere" il soggiorno fuori sede al fine di svolgere il tirocinio. E ciò in quanto il Ministero non aveva nemmeno comunicato che avrebbe consentito ai tirocinanti l'accorpamento delle giornate lavorative (il tirocinio infatti era svolto secondo un limitato monte ore, e non esauriva invece tutta la settimana lavorativa, rispetto alla quale era molto inferiore, talora di sole 40 ore mensili), ciò che avrebbe consentito loro un significativo risparmio di risorse e la migliore organizzazione delle trasferte -anche con eventuale condivisione di costi tra Colleghi assegnatari a sedi fuori regione.

19. I rinunciatarî e coloro che non comparivano negli elenchi (non qualificabili come graduatorie), tuttavia, potevano attendersi e si attendevano la

“ridistribuzione” dei posti non assegnati, ai sensi dell’art. 12 del decreto 20 ottobre 2015, che non è mai avvenuta.

20. Appare evidente, quindi, che il Ministero, visti i posti non assegnati, visti altresì i posti non accettati, viste anche le molte domande non andate a buon fine per motivi imputabili al sistema telematico imposto in via esclusiva per la loro presentazione, verificato che la somma di tali fattori determinava un totale di quasi 400 posti non assegnati, avrebbe dovuto quantomeno dar seguito all’art. 12 del bando, che prevedeva che “i posti di cui all’allegato I che non vengano assegnati all’esito della procedura di selezione di cui al presente decreto costituiranno oggetto di una nuova procedura disposta con successivo decreto”. (L’allegato I comprendeva tutti i posti da assegnare divisi per Ufficio).

21. I ricorrenti, pertanto, confidavano legittimamente nella nuova indizione e la attendevano.

**22. Invece, non solo il Ministero non ha assegnato tutti i 1502 posti, ma solo 1115, e non solo non ha indetto poi la selezione di cui all’art. 12 del bando; ma nonostante le accese polemiche e le ripetute richieste e proteste organizzate degli “esclusi” Esso ha ulteriormente leso i loro interessi, con gli atti qui impugnati.**

23. Ed infatti, il Ministero, per il tramite di provvedimento del suo Direttore Generale del Personale del D.O.G. del 9 gennaio 2017 (**doc. 1**), ha prorogato il tirocinio di cui al punto che precede, qualificandolo come “ulteriore periodo di perfezionamento presso gli stessi uffici giudiziari”, consentendo però la candidatura a tale proroga solo a quei 1115 che erano già stati selezionati ed impiegati negli uffici a seguito del decreto 20 ottobre 2015

(art. 1), senza dare atto di non aver provveduto precedentemente all'integrazione dei tirocinanti mediante reindizione dell'assegnazione dei posti inesitati.

24. E ciò nonostante il perdurante ricorso ad anche altre forme di tirocinio, di cui al successivo punto 30, che rivela il costante fabbisogno del Ministero di apporto collaborativo.

25. Inoltre, poche settimane prima, con decreto del 18 novembre 2016, regolarmente pubblicato in G.U., il Ministero stesso aveva bandito il concorso per l'assunzione di 800 assistenti giudiziari ("concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 800 posti a tempo indeterminato per il profilo professionale di Assistente giudiziario, Area funzionale seconda, fascia economica F2, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia – Amministrazione giudiziaria", doc. 5), al quale hanno presentato la propria candidatura ben 308mila persone, tra cui gli stessi ricorrenti.

26. Nel bando di cui sopra (all'art. 6, lett. c), sono riconosciuti ben sei punti (su 6 riconoscibili -al massimo- per "titoli"), per coloro che hanno svolto il tirocinio nell'ufficio per il processo e quindi per quei 1115 tra i quali non sono stati fatti rientrare gli odierni ricorrenti.

27. Ebbene, se il Ministero avesse dato seguito alla previsione di cui all'art. 12 del decreto 20 ottobre 2015, anche gli odierni ricorrenti, all'esito della riassegnazione dei posti inesitati, avrebbero avuto titolo a partecipare, con ben 6 punti aggiuntivi, anche al concorso per assistenti giudiziari del 2016.

28. A proposito di detto concorso, si specifica che già due volte il Ministero è stato costretto a rinviare la pubblicazione del diario delle prove selettive, in ragione dell'eccessivo numero di domande presentate.

29. Successivamente, alcuni dei ricorrenti e FILAI apprendevano sommariamente dell'avvenuta presentazione, innanzi a questo ecc.mo TAR, dei ricorsi tuttora pendenti con nn. 771/2016 e 1839/2016, concernenti l'annullamento del decreto 9 dicembre 2015 e degli atti e provvedimenti conseguenti, nonché, con motivi aggiunti, del concorso per assistente giudiziario e poi anche del provvedimento qui impugnato (sez. I, rispettivamente c.c. del 23 marzo ed u.p. del 26 aprile pp.vv).

30. Il 7 marzo 2017 il Ministro della Giustizia ed il Presidente della Regione Lombardia hanno siglato un Protocollo d'Intesa per la temporanea assegnazione di personale della Regione Lombardia (**doc. 6**) agli uffici giudiziari del distretto, destinato alla realizzazione di progetti, redatti dagli uffici interessati e coordinati dalla Corte d'Appello o dalla Procura, per la riduzione dei tempi di trattazione dei procedimenti e che non potrà svolgere attività di assistenza al magistrato e all'udienza. La formazione e l'aggiornamento professionale del personale regionale saranno assicurati dagli uffici giudiziari stessi. In molte altre Regioni sono stati conclusi accordi simili. Ciò conferma la forte necessità di tirocinanti e quindi l'ingiustizia e la disparità di trattamento subite dai ricorrenti.

31. **DANNI** – I fatti descritti sono stati, per i ricorrenti, motivo di danni presenti e futuri.

La mancata stesura di una graduatoria, il mancato scorrimento di questa e la selezione apparentemente casuale, che hanno escluso in vario modo i ricorrenti dall'Ufficio del Processo, li ha privati non solo di un'occasione di guadagno,

non solo di una possibilità di crescita professionale (sia nell'ambito dell'Ufficio stesso, sia nella procedura concorsuale per la selezione degli 800 assistenti giudiziari di cui si è detto, per impossibilità di accedere al punteggio aggiuntivo, riconosciuto ai tirocinanti dell'Ufficio per il Processo); ma anche tutti gli altri danni confermati o portati a definitività dalla mancata indizione della procedura aggiuntiva di cui all'art. 12 del decreto 20 ottobre 2015 –che avrebbe sopperito alla mancanza di graduatoria e di scorrimento- e, recentemente, dalla proroga del tirocinio qui impugnata.

E' proprio al momento dell'indizione della proroga oggetto del provvedimento del 9 gennaio u.s. che il danno diventa definitivo e manifesto. Ed infatti è in quel momento che i ricorrenti verificano di essere al di fuori dell'Ufficio per il Processo, tanto da non rientrare né nella selezione di cui all'art. 12, che non è più ragionevolmente attendibile, alla luce della nuova –illegittima- selezione oggetto del provvedimento di proroga citato né in un eventuale nuovo bando generale simile a quello del 20.10.2015, che è invece omesso per via della proroga del 9.1.2017. Fino ad allora, al contrario, i ricorrenti potevano attendere in perfetta buona fede e ragionevolezza il bando di cui all'art. 12 o eventualmente un nuovo bando aperto anche a loro, come sino a quel momento siffatti bandi si erano sempre succeduti, e non una proroga in favore dei soli tirocinanti già “dentro” all'Ufficio per il Processo.

La loro esclusione da questo è quindi del tutto immotivata.

32. Il provvedimento impugnato e l'omessa attività sopra descritta sono quindi viziati ed i danni conseguenti devono essere risarciti ex art. 30 c.p.a. e 2058 c.c., e così in forma specifica e/o per equivalente.

33. In forma specifica, mediante l'indizione, quantomeno per i ricorrenti, della procedura di cui all'art. 12 del decreto 20 ottobre 2015 o per la riedizione di nuova selezione in sostituzione della proroga oggetto del provvedimento 9 gennaio 2017.

34. Per equivalente, mediante la corresponsione di importo pari alla borsa di studio non percepita o, in via subordinata, mediante il risarcimento della perdita di chance, e in tal caso mediante la corresponsione della quota percentuale ritenuta di giustizia, non inferiore al 30%, a valere sull'importo della borsa stessa. Non tutti i danni qui richiesti, infatti, sono risarcibili in forma specifica.

35. In entrambi i casi, l'adozione di una misura cautelare di tipo propulsivo nel senso richiesto nell'istanza che segue potrebbe prevenire l'aggravamento del danno e quindi alleviare il conseguente onere risarcitorio a carico del Ministero resistente.

Si chiede quindi l'accoglimento delle conclusioni rassegnate al termine del ricorso, per i seguenti

#### **MOTIVI**

**VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE DELL'ART. 50 COMMA 1BIS DL 90/2015 - VIOLAZIONE DI LEGGE ED ECCESSO DI POTERE - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 5 E 6 E DELL'ART. 12 D.IM. 20 OTTOBRE 2015 E DELL'ART. 15 DPR 09/05/1994, N.487 – VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST. E DELL'ART. 1 L. 7 AGOSTO 1990 N. 241 – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO, TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ.**

L'art. 50 comma 1bis del DL 90/2015, convertito con modificazioni dalla L. 114/2014 e modificato poi dall'art. 21ter del DL 83/2015 (convertito con

modificazioni dalla L. 132/2015), prevedeva che con decreto del Ministero della Giustizia, di concerto con il M. dell'economia, fossero "determinati il numero e i criteri per l'individuazione dei soggetti che hanno svolto il periodo di perfezionamento" di cui all'art. 37 comma 11 DL 98/2011 "che possono far parte dell'Ufficio per il Processo per un ulteriore perfezionamento... tenuto conto delle valutazioni di merito e delle esigenze organizzative degli Uffici giudiziari... Nell'individuazione dei criteri è riconosciuta priorità alla minore età anagrafica ed è assicurata un'equa ripartizione territoriale delle risorse".

Il Ministero della Giustizia ha svolto la ricognizione dei posti disponibili e ne ha individuati ben 1502.

Indi, con il decreto interministeriale, conseguentemente adottato il 20 ottobre 2015, ha disposto l'indizione della "procedura di selezione" per l'individuazione dei soggetti eligibili per la copertura dei posti, prevedendo i requisiti per l'ammissione alla selezione (art. 3), le modalità di redazione e trasmissione della domanda di partecipazione, la previsione di una graduatoria e i criteri di ordinato inserimento delle candidature nella stessa (art. 5), ove assumevano rilievo non solo i meri fatti della minore età e del possesso di titolo di studi non inferiore al diploma, ma anche "le pregresse esperienze formative". Ha previsto l'approvazione della "graduatoria" (art. 6) e la pubblicazione del decreto stesso in Gazzetta Ufficiale (n. 257 del 4.11.2015). Ha poi stabilito all'art. 12 che "I posti di cui all'allegato I che non vengano assegnati all'esito della procedura di selezione di cui al presente decreto costituiranno oggetto di una nuova procedura disposta con successivo decreto".

**E' dunque possibile considerare alla stregua di procedura concorsuale la "selezione" così concertata dai Ministeri della Giustizia e dell'Economia,** che prevede la valutazione dei requisiti, dell'ammissibilità delle domande e dell'inserimento delle candidature in una serie graduale alla luce dei criteri predeterminati.

Il decreto in questione assume quindi valore di atto amministrativo generale "destinato alla cura concreta di interessi pubblici, con effetti diversi nei confronti di una pluralità di destinatari", e al contempo di bando, che assolve ad una funzione normativa e quindi opera come *lex specialis*.

Esso, avendo l'indicata funzione precettiva, comporta un vincolo per l'Amministrazione, la quale non ha il potere di disapplicarlo né quello di operare difformemente dalle regole autoimposte, potendo essa semmai, eventualmente, interpretare estensivamente clausole non univoche a salvaguardia del principio del *favor participationis* e così risolvere eventuali problematiche applicative in favore dei candidati, e non in senso a loro sfavorevole.

Come provvedimento amministrativo, il decreto/bando dà corso ad un più ampio procedimento amministrativo, che presenta anche profili civilistici e negoziali, e che deve rispondere ai principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità ed ai criteri di cui alla L. 241/1990.

Rammentiamo in proposito che "Il diretto collegamento con l'interesse pubblico al corretto espletamento del procedimento, che è espressione dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 cost., non è riferito solo alle procedure concorsuali per nuove assunzioni, ma spiega un'influenza assoluta anche in relazione alle altre attività di scelta del personale, strutturate

secondo moduli paraconcorsuali, o comunque articolate nella valutazione contestuale di diversi aspiranti al posto” (Consiglio di Stato sez. IV 20 settembre 2012 n. 5044 ).

Tuttavia, nella fattispecie, il comportamento dell'Amministrazione, le sue omissioni e gli atti qui impugnati hanno configurato altrettante violazioni del bando e delle norme di legge in attuazione delle quali esso era adottato, e quindi del principio di buon andamento.

Si riscontra violazione dell'art. 50 DL 90/2015, sopra menzionato, perché per effetto degli atti impugnati e di quelli precedenti non è stata data attuazione alla norma stessa, nella parte in cui disponeva che il perfezionamento del tirocinio fosse consentito a candidati in numero pari a quello individuato appositamente dall'Amministrazione.

E ciò nonostante che non solo l'istituto, di generale applicazione, dello scorrimento della graduatoria, ma anche l'art. 12 del decreto del 20 ottobre 2015 non consentissero che rimanessero posti non assegnati, prevedendo –per tale ipotesi- l'indizione di successiva procedura residuale.

Più in dettaglio, l'Amministrazione non ha osservato l'obbligo di redigere la graduatoria, in violazione dei principi sopra indicati, del decreto 20 ottobre 2015, art. 5 e 6 e delle norme di principio in materia di concorsi (Decreto del Presidente della Repubblica - 09/05/1994, n.487, art. 15 “La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5”).

Come visto ai punti 16/17 della narrativa, gli elenchi pubblicati dal Ministero non presentano la caratteristica progressività che rende la graduatoria tale. Non

possono infatti definirsi “graduatoria” gli elenchi –per quanto numerati- dei tirocinanti selezionati, pubblicati sul sito del Ministero (e non in G.U.), dal momento che a questi non è stato dato alcun punteggio che potesse esplicitare la posizione assoluta dei candidati, mentre al contempo molte candidature si sovrapponevano, per via della possibilità di richiedere l’assegnazione a più sedi alternative.

Nè può essere considerato quale valida graduatoria di procedura concorsuale un mero elenco, che non preveda tutti i posti messi a bando, ma oltre 200 in meno (pari al 15% del totale), senza che ciò sia nemmeno giustificato da alcun espresso provvedimento opportunamente motivato ex art. 3 L. 241/1990. Del resto, se il Ministero avesse redatto una vera graduatoria, tutti i partecipanti alla selezione –inclusi i ricorrenti- sarebbero stati inclusi in questa, come “vincitori” o sarebbero stati ordinatamente classificati nei numeri successivi al 1502, quali “non vincitori”, cd. Idonei.

Invece ciò non è avvenuto, tanto che, anche prima delle rinunce poi verificate, non sono stati coperti tutti i posti (dal n. 1321 al n. 1502).

Inoltre, se fosse stata redatta una graduatoria, si sarebbe dovuto verificare, a norma di legge, lo scorrimento di questa e non vi sarebbero stati posti non assegnati, nemmeno in caso di rinuncia (essendo il numero dei candidati superiore a 2500). Come già accennato, infatti, **lo scorrimento della graduatoria è principio di rango legislativo (art. 35 comma 5ter, D.Lgs. 165/2001) e non più regolamentare, e norma che sicuramente esprime buon andamento, trasparenza ed imparzialità della p.a.** (cfr. il già citato Consiglio di Stato sez. IV 20 settembre 2012 n. 5044 , “...il criterio dell’assegnazione delle sedi oggetto di interpello secondo l’ordine di

graduatoria, consacrato anche nell'art. 28 comma 1, d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, recante "Regolamento recante norme generali per svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi", assurge al rango di principio normativo generalmente valido anche nei casi di procedure di selezione comparative". Conferma Tar Lazio, Roma, sez. I, n. 5592 del 2010).

Avendo omesso di rispettare i principi e le norme in materia di graduatorie il Ministero non ha quindi coperto tutti i posti da esso stesso predeterminati, e ha violato tutte le norme citate.

Questo essendo il presupposto logico giuridico della proroga disposta con il provvedimento impugnato, è evidente che quest'ultimo mutua –anche per erroneità materiale del presupposto - tutti i vizi sopra riscontrati, consentendo la proroga solo ai 1115 tirocinanti già “in carica”.

\*

Come indicato in parte narrativa, la percezione della illegittimità e della lesività del comportamento del Ministero era tuttavia ridotta, in capo agli odierni ricorrenti, a causa della norma “residuale” di cui all'art. 12 del decreto 20 ottobre 2015.

La stessa violazione delle prescrizioni di bando e del menzionato art. 50 non era definitiva prima dell'adozione degli atti qui impugnati.

E' solo con il provvedimento del 9 gennaio qui impugnato, che il Ministero ha inequivocabilmente palesato l'intenzione di non procedere all'attuazione dell'art. 12 del decreto 20 ottobre 2015, limitandosi a prorogare i tirocini già in essere.

Con il provvedimento del 9 gennaio si configura quindi la definitiva violazione delle norme citate e dei diritti (e/o meglio, degli interessi legittimi) dei ricorrenti perché essi non solo non sono rientrati nella graduatoria, ma nemmeno hanno potuto fruire della selezione residuale dedicata, ed hanno appreso che solo chi fosse già “dentro” avrebbe potuto continuare i “tirocini”.

**VIOLAZIONE DI LEGGE ED ECCESSO (SVIAMENTO) DI POTERE –  
VIOLAZIONE DELL’ART. 12 DEL DECRETO 20 OTTOBRE 2015 - VIOLAZIONE  
ARTT. 97, 1 E 3 COST ED ART. 1 L. 241/1990 – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO,  
ILLOGICITÀ**

Il provvedimento del 9 gennaio 2017 e la definitiva mancata indizione della selezione oggetto del ridetto art. 12 del decreto 20 ottobre 2015 integrano anche sotto altro profilo la violazione dei criteri di buon andamento, imparzialità, pubblicità e di trasparenza di fonte costituzionale, declinati dall’art. 1 L. 241/1990.

Infatti per effetto di tale provvedimento si consente e conferma l’accesso al tirocinio presso l’Ufficio per il processo solo a una parte degli aventi diritto, tralasciando immotivatamente le centinaia di candidature disponibili per la copertura di tutti i 1502 posti, e si dispone la proroga del minor numero di tirocinii accordati in funzione della precedente selezione e degli elenchi così redatti.

Il che significa che coloro che sono rimasti esclusi, e che comunque erano in attesa della selezione di cui all’art. 12 del bando, si sono visti nuovamente disapplicare il bando stesso, dopo aver già subito la mancata stesura della graduatoria ed il suo mancato scorrimento.

Ciò comporta innanzitutto violazione di una norma esplicita del decreto/lex specialis, che come tale è autovincolante per l'amministrazione ed è al contempo idoneo a conferire una posizione giuridica qualificata e tutelata ai destinatari della norma stessa, tra cui i ricorrenti.

E' evidente poi anche la grave disparità di trattamento tra coloro che hanno avuto accesso al tirocinio e coloro che non hanno avuto accesso nemmeno alla procedura residuale, in piena violazione del medesimo bando al quale gli uni e gli altri hanno partecipato.

**Si rammenta in proposito che sia i primi che i secondi, al momento della pubblicazione del decreto 20.10.2015, appartenevano ad uno stesso unico gruppo di tirocinanti,** quelli di cui al comma 1-bis dell'articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e modificato dall'art. 21ter del DL 83/2015, come modificato in sede di conversione, che definiva gli uni e gli altri come quei *"soggetti che hanno svolto il periodo di perfezionamento di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni"*.

E' oltremodo evidente, così, l'illogicità e la contraddittorietà di atto che fissa definitivamente in 1115 il numero dei tirocinanti, ora chiamati per la proroga, quando lo stesso Ministero con precedente e sovraordinato provvedimento aveva stabilito il fabbisogno in 1502 unità e quando il Ministero è costretto a sottoscrivere protocolli con Enti locali per poter acquisire forza lavoro evidentemente indispensabile per la conduzione della complessa macchina amministrativa.

Si chiede pertanto l'annullamento del provvedimento 9 gennaio 2017, in quanto illegittimo per violazione delle citate norme di legge e regolamentari.

**ART. 30 C.P.A. - RISARCIMENTO DEL DANNO – IN FORMA SPECIFICA EX  
ART. 2058 CC – ACCERTAMENTO DEL PERDURANTE OBBLIGO  
DELL'AMMINISTRAZIONE DI DAR CORSO ALLA PROCEDURA DI CUI ALL'ART.  
12 DEL BANDO.**

I ricorrenti –ferma la domanda risarcitoria- hanno un perdurante e sostanziale interesse a che il Ministero, considerato il già espresso fabbisogno di tirocinanti fino al numero di 1502, dia corso alla selezione residuale (salvo che esso non intenda ri-bandarli tutti), come suo preciso obbligo.

Sia ai fini dell'accertamento del *thema decidendum* prodromico all'adozione della sentenza di annullamento richiesta, sia ai fini del risarcimento, sia indipendentemente da questi, è interesse dei ricorrenti che l'ecc.mo TAR si pronunci confermativamente sul punto.

E' infatti pacifico che “l'interesse a ricorrere sussiste non solo quando l'annullamento dell'atto amministrativo lesivo è di per sé idoneo a realizzare l'interesse diretto e immediato del singolo, ma anche quando il detto annullamento si limiti a rimettere in discussione il rapporto controverso, obbligando l'amministrazione «a riesaminare la situazione tenendo conto delle statuizioni scaturenti dall'accoglimento delle censure ritenute fondate» (Cons. St., sez. VI, sentenza n. 6181 del 16.10.2006). L'utilità che il ricorrente può perseguire mediante l'azione di impugnazione può perciò esaurirsi anche nella sola tutela dell'interesse strumentale alla rinnovazione della procedura, con la

restituzione della chance di conseguire il bene della vita cui aspira. (così T.A.R. Roma, sez. II, 01/03/2016, n. 2733).

A tal fine, l'art.31 del codice del processo amministrativo prevede «che la parte che vi abbia interesse “può chiedere l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere”, nel che si profila, all'evidenza, una tipica azione di mero accertamento, di per sé autonoma e completa; e perciò stesso ammissibile anche in mancanza della ulteriore e più specifica richiesta di adozione di una pronuncia giudiziale che “ordini” all'Amministrazione di (id est: che la “condanni” ad) adottare il provvedimento, e procedibile anche in presenza di sopravvenute condizioni che rendano inutile o inattuabile, *ratione temporis*, un precetto di tal genere (semprecchè residui una utilità della pronuncia)... A ciò si aggiunga che una pronuncia di accertamento in ordine alla sussistenza dell'obbligo dell'Amministrazione di provvedere su una determinata istanza del privato (anche laddove non sia più possibile, per ragioni cronologiche, chiedere la “condanna in forma specifica” a farlo), può costituire un valido presupposto per la proposizione di un'azione risarcitoria futura (cfr. art.30, comma 4 ed art.117, comma 6, del codice del processo amministrativo)» (CGA, sez. Giurisdizionale – sentenza 17 febbraio 2017 n. 48).

E' quindi interesse dei ricorrenti, rilevante anche ex art. 31 comma 1 ed ex art. 30 c.p.a. (di cui appresso), che sia acclarato che, sussistendone anche la palese necessità (cfr. precedente punto 30 della narrativa), il Ministero può e deve bandire tutti i posti preventivati ed in particolare indire della selezione per la copertura dei quasi 400 posti non coperti a tutt'oggi in violazione del decreto 20 ottobre 2015.

Siffatto interesse -e soprattutto l'interesse alla partecipazione alla selezione così auspicabilmente disposta- sottostanno anche alla richiesta di risarcimento del danno e ne consentono anche il risarcimento in forma specifica, mediante condanna del Ministero a dare attuazione immediata all'art. 12 del decreto 20 ottobre 2015 o ad altra procedura selettiva in favore dei ricorrenti.

E' comunque ribadita la richiesta di risarcimento del danno per equivalente economico, con la precisazione che in effetti -anche nel caso di attribuzione del risarcimento in forma specifica- non tutti i danni illustrati sono integralmente risarcibili, nemmeno per equivalente, perché non possono essere puntualmente ristorate né la perdita di occasione formativa, né la perdita di attività rilevante ai fini curriculari, né la perdita dell'opportunità -oramai trascorsa- di partecipare al bando del 18 novembre u.s. con il punteggio aggiuntivo di 6 punti.

La richiesta risarcitoria qui avanzata può essere subordinatamente o concorrentemente declinata anche in termini di perdita di chance, come qui si intende enunciare.

#### **PRECISAZIONE SULLA COLPA DELLA P.A..**

E' noto che ai fini della condanna al risarcimento è necessario che ricorrano, oltre che la lesione della situazione soggettiva di interesse tutelata dall'ordinamento, la sussistenza della colpa o del dolo dell'Amministrazione ed il nesso causale tra l'illecito e il danno subito.

Tutti tali elementi sono presenti nel caso.

Quanto all'illegittimità degli atti e delle omissioni, si rinvia a quanto già sopra rilevato.

Il danno ed il nesso causale sono evidenti, dal momento che solo il Ministero può bandire e condurre correttamente le selezioni in questione. Appare lampante la disparità di trattamento dei tirocinanti che sono entrati a far parte dell'Ufficio del processo rispetto ai ricorrenti, che ingiustamente e senza espresso motivo sono stati esclusi dall'Ufficio stesso, sia in sede di selezione, laddove non sono stati riempiti tutti i posti disponibili, sia in seguito, quando il Ministero non ha dato corso all'art. 12 del decreto.

E' opportuno quindi valutare la colpa dell'Amministrazione.

In proposito rammentiamo che se la violazione (nella fattispecie ricorrente come violazione –sotto più profili- di legge e di atto normativo-regolamentare come il decreto-bando del 20 ottobre) appare grave, e se essa matura in un contesto nel quale all'indirizzo dell'amministrazione sono formulati addebiti ragionevoli, specie sul piano della diligenza e della perizia, il requisito della colpa può dirsi sussistente.

La responsabilità civile dell'amministrazione per i danni da illegittimo svolgimento dell'attività amministrativa non richiede tuttavia, quale criterio oggettivo di imputazione, esclusivamente la colpa grave, ma è riscontrata anche nel caso di colpa lieve, derivante da negligenza, imprudenza o imperizia, ovvero di violazione di una norma la cui osservanza avrebbe evitato il verificarsi del danno. La condotta lesiva è valutata con il parametro soggettivo del buon padre di famiglia di cui all'articolo 1176 c.c. (cfr. C.G.A., Sez. Giur.le, 20 aprile 2007, n. 361; 15 dicembre 2005, n. 153; Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza del 21 febbraio 2008; 8 febbraio 2007).

Tali criteri confermano la ricorrenza nel caso della colpa della giustizia, dal momento che la mera osservanza delle norme in materia di scorrimento

delle graduatorie e/o dell'art. 12 del decreto 20 ottobre avrebbero consentito ai ricorrenti di acquisire i posti desiderati.

E' stato, sul punto, precisato che: "non è comunque richiesto al privato, danneggiato da un provvedimento amministrativo illegittimo, un particolare sforzo probatorio sotto il profilo dell'elemento soggettivo. Infatti, pur non essendo configurabile, in mancanza di un'espressa previsione normativa, una generalizzata presunzione (relativa) di colpa dell'amministrazione per i danni conseguenti ad un atto illegittimo o comunque ad una violazione delle regole, possono, invece, operare regole di comune esperienza e la presunzione semplice, di cui all'art. 2727 c.c., desunta dalla singola fattispecie. Il privato danneggiato può, quindi, invocare l'illegittimità del provvedimento quale indice presuntivo della colpa o anche allegare circostanze ulteriori, idonee a dimostrare che si è trattato di un errore non scusabile. Spetterà, di contro, all'amministrazione dimostrare che si è trattato di un errore scusabile, configurabile, ad esempio, in caso di contrasti giurisprudenziali sull'interpretazione di una norma, di formulazione incerta di norme da poco entrate in vigore, di rilevante complessità del fatto, di influenza determinante di comportamenti di altri soggetti, di illegittimità derivante da una successiva dichiarazione di incostituzionalità della norma applicata". (cfr. Consiglio Stato, sez. VI, 23 giugno 2006, n. 3981; Consiglio di Stato, sentenza 10 gennaio 2012 n. 14).

Questa parte ritiene quindi di aver puntualmente addotto tutti gli elementi per valutare la ricorrenza, l'imputabilità e la gravità del danno, riservando al seguito del giudizio (anche in relazione all'eventuale concessione o diniego della misura

cautelare di cui appresso) la più precisa qualificazione e quantificazione in termini monetari dei danni subiti e subendi.

#### ISTANZA CAUTELARE

Il *fumus boni iuris* sottostante al ricorso ed alle pretese risarcitorie è già stato illustrato.

Quanto al *periculum in mora*, esso consiste, nell'ipotesi di definitivo inadempimento –da parte del Ministero- del proprio obbligo di assegnare i posti inesitati, dalla conseguente definitiva perdita, per i ricorrenti, dell'occasione di formazione e di reddito, e della chance di vantaggi in future sedi concorsuali, tanto più grave in quanto i ricorrenti sono persone stabilmente prive di occupazione, per non aver mai avuto o per aver perso l'impiego. Talchè, il danno si presenta nel caso senz'altro aggravato.

Si è rammentato, inoltre, che il Ministero, a causa dell'elevatissimo numero di adesioni ricevute per il concorso per assistente giudiziario, ha già dovuto rinviare per due volte l'inizio delle prove preselettive; ma se questo dovesse in autotutela revocare il concorso, per bandirlo nuovamente con modalità tali da ridurre il numero delle domande di partecipazione (oggi oltre 300mila), la riapertura dei termini potrebbe risolversi favorevolmente per i ricorrenti, ove essi avessero già potuto nelle more, in forza di un provvedimento cautelare, svolgere il tirocinio – eventualmente sotto riserva - presso l'Ufficio per il processo in forza del ridetto art. 12.

Qualsiasi altra occasione selettiva presso il Ministero stesso, peraltro, potrebbe vedere interessati i ricorrenti a candidarsi con la massima

pienezza possibile dei requisiti, conseguibile attraverso lo svolgimento del periodo formativo di cui all'art. 12.

Sotto il profilo della comparazione degli opposti interessi, stante la cronica necessità per il Ministero della Giustizia di acquisire apporto collaborativo a vario titolo per le esigenze degli Uffici, come visto in parte narrativa, l'attuazione di una sua stessa prescrizione di bando non potrebbe certo arrecare danno all'Amministrazione, mentre potrebbe concorrere a ridurre l'entità economica dei risarcimenti richiesti conclusivamente dai ricorrenti.

Si chiede pertanto che in via cautelare questo ecc.mo TAR voglia adottare ogni misura ritenuta idonea alla tutela cautelare delle ragioni dei ricorrenti, incluse l'eventuale assegnazione al Ministero di un termine per la indizione dell'avviso di selezione ex art. 12 del Decreto 20 ottobre 2015 e/o la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato e di eventuali atti conseguenti.

\*\*\*

#### **ISTANZA DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI**

Ove l'Ill.mo TAR adito ritenga necessaria l'integrazione del contraddittorio in favore di tutti i 1115 tirocinanti destinatari del provvedimento qui impugnato, si richiede sin d'ora che, stante l'elevatissimo numero di controinteressati- sia autorizzata la notificazione per pubblici proclami ex art 41, IV co. c.p.a., mediante pubblicazione in apposita sezione del sito internet del Ministero della Giustizia.

#### **CONCLUSIONI**

Voglia l'ecc.mo TAR adito, ogni contraria eccezione od istanza disattesa e rigettata, previo eventuale integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, e previo assentimento delle misure cautelari richieste o ritenute di giustizia come da superiore istanza, accertare e dichiarare che il provvedimento del 9 gennaio 2017 è illegittimo per violazione del decreto del 20 ottobre 2015, e delle norme di legge presupposte, e per l'effetto annullarlo; annullare gli atti i provvedimenti ed i comportamenti presupposti connessi e consequenziali, anche allo stato non noti; accertare e dichiarare che il Ministero della Giustizia ha l'obbligo di dar corso al suo provvedimento 20 ottobre 2015 art. 12. Condannare il Ministero al risarcimento dei danni in forma specifica e per equivalente, nella misura che sarà stabilita in corso di giudizio.

\*

**IN VIA ISTRUTTORIA** si chiede che sia ordinata all'Amministrazione il deposito dei documenti rilevanti e segnatamente degli elenchi dei 1115 ammessi al tirocinio nell'Ufficio per il Processo a suo tempo pubblicati a mo' di graduatoria. Con riserva di integrare le richieste istruttorie.

\*

Per il presente ricorso, concernente procedura concorsuale in materia di pubblico impiego, di valore indeterminabile, è dovuto e versato il contributo unificato di euro 325,00.

Documenti allegati come da separato foliaro.

Procure speciali allegate.

Roma, 9 marzo 2017

Avv. Gemma Suraci



**AVVISO DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI  
E SUNTO DEL RICORSO AL TAR LAZIO ROMA - N. 3059/2017.**

CSE FILAI – Federazione Indipendente Lavoratori Atipici Ed Inoccupati, in persona del Segretario Generale p.t., ACANFORA Lucia, ARENA Chiara Rita, BALLATORE Michela, BARILLARI Rosa Maria, BARRECA Stefania Maria, BELCASTRO Paola, CAPIRASO Ersilia, CAPONERO Francesco, CARERE Patrizia, CARNEVALE Aldo, CARUSI Paolo, CARUSO Girolamo, CASTAGNA Bruna, CASTALDO Stefania, CEPPALUNI Annalisa, CHIAPPARINO Melina, CHIERUZZI Maria, CIANCIUSI Francesco, COGLIANDRO Loredana, CONTI Roberta, CONTU Federica, CORSETTI Andrea, COSTA Claudio, COSTA Simone, CSE FILAI, CUZZUPI Pasquale Antonio, D’AGUANNO Orazio, D’ANGELO Leonardo, D’EUSTACHIO Stefania, DE MATTEIS Cinzia, DE SANTIS Manola, DELL’ORLETTA Romina, DENTICE Agnese, DI EMIDIO M.Luisa, DI GIUSTINO Maria, DI MARTINO Silvana, DI STEFANO Chiara, DI VICO Teresa, DI VINCENZO Gianni, FALLANCA Sebastiano, FARCI Chiara, FASANO Michele, FELLI Marisa, FLAMINI Fabiola, FLORIO Antonio, FRATARCANGELI Franco, FRESTA Isidoro Bruno, GAMBINO Cinzia, GARGIULO Alessandra, GENTILE Federica, GHIGGI Viviana, GIOFFRÈ Vincenzo, GLIONNA Donato Antonio, GUGLIELMINI Elisabetta, GUIDA Annunziato, IELO Giuseppe, IPPOLITI Silvia, LIBRI Nella Giuseppa Elvira, LOFARO Gaetano, LONGO Valerio, LUBRANO Manuela, MACRÌ Alberto, MANCO Rita, MANDARADONI Rosi, MARIANI Donato, MATTIELLO Lucia, META Enzo, MORABITO Antonia Maria, MORABITO Maria Assunta, MULE’ Rosa, NERI Caterina Giovanna, NUCCILI Valter, PARISI Francesca, PENNICA Daniela, PEPE Anna, PETACCIA Renato, POLLUTRI Nicola, PORCU Anna

Maria, PRATTICO Palma Daniela, PREITI Rosanna, PROSPERI Ernesina, PROVENZANO Giovanna, QUATTRINI Maria Letizia, RANITI Maria Grazia, REMIGIO Marco, ROSATI Iolanda, SACCA' Santa, SANNA Vilma, SARACENO Marina, SASSO Francesco, SCARPITTI Diego, SCOGNAMIGLIO Mario, SERITTI Marco , SERRA Rosa Lisa , SERRA Valentina, SGRÒ Giuseppe, SICLARI Francesca, TENUZZO Alessandro, TRAPANI Giovanni, TRIGLIA Consolata, TRIPALDI Bruno, TROMBETTA Giovanni, UCCELLO Rita, USAI Francesca, VALSIGLIA Maria Marina, VARRATI Adriano, VAZZANA Domenico, VENTRIGLIA Vittorio, VIGNOLA Angela, VOMMARO Noemi, ZACCONE Chiara, difesi dall'Avv. Gemma Suraci e domiciliati presso il suo studio in Roma, via degli Scipioni 237, hanno presentato contro il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t., e nei confronti del sig. NICOLA VIVACQUA, in Cosenza, controinteressato, un ricorso al TAR Lazio - Roma ex artt. 29 e 30 cpa, perché il TAR, previo assentimento delle misure cautelari, voglia «accertare e dichiarare che il provvedimento del 9 gennaio 2017 rubricato “Domanda per svolgimento di un ulteriore periodo di perfezionamento presso gli stessi uffici giudiziari” è illegittimo per violazione del decreto del 20 ottobre 2015, e delle norme di legge presupposte, e per l'effetto annullarlo; annullare gli atti i provvedimenti ed i comportamenti presupposti connessi e consequenziali, inclusi i provvedimenti di proroga, anche allo stato non noti; accertare e dichiarare che il Ministero della Giustizia ha l'obbligo di dar corso al suo provvedimento 20 ottobre 2015 art. 12. Condannare il Ministero al risarcimento dei danni in forma specifica e per equivalente, nella misura che sarà stabilita in corso di giudizio». In punto di fatto, essi hanno dedotto di aver iniziato il percorso formativo ai sensi del D.Lgs. 21.4.2000, n. 181, proseguendolo in forza

del D.L. 6.7.2011, n. 98 (convertito, con modificazioni, nella L. 15.7.2011, n. 111), art. 37, comma 11, e poi ai sensi dell'art. 1, comma 344, della L. 27.12.2013, n. 147. Indi, di aver partecipato alla selezione ex Decreto Interministeriale Min. Giustizia/Min. Economia e Finanze 20.10.2015, concertato in attuazione dell'art. 50 D.L. 24.6.2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.8.2014, n. 114, istitutiva dell'"Ufficio per il processo" e come modificato dall'articolo 21-ter, comma 1, del D.L. 27.6.2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6.8.2015, n. 132. Hanno lamentato che coloro che hanno superato la selezione indetta col citato D.M. hanno ottenuto una borsa di studio e, soprattutto, la proroga *de plano* del periodo di tirocinio, oggetto del provvedimento impugnato 9.1.2017, nonché il punteggio aggiuntivo di sei punti nel concorso per il profilo professionale di Assistente giudiziario, Area funzionale II, pos. econ. F2, nei ruoli del personale del Ministero della Giustizia (indetto con D.M. 18/11/2016, ivi cfr. art. 6, lett. c).

In punto di diritto, i ricorrenti hanno dedotto la violazione dell'art. 50 comma 1bis DL 90/2015, degli artt. 5 e 6 e dell'art. 12 D.IM. 20 ottobre 2015 e dell'art. 15 DPR 09/05/1994, n.487; nonché dell'art. 97, 1 e 3 Cost. e dell'art. 1 L. 7 agosto 1990 n. 241; la violazione dei principi di buon andamento, trasparenza ed imparzialità, la disparità di trattamento, l'illogicità; nonché, ex art. 31 e ss. c.p.a., hanno formulato domanda di accertamento del perdurante obbligo dell'Amministrazione di dar corso alla procedura di cui all'art. 12 del bando.

Hanno chiesto la condanna del Ministero al risarcimento dei danni in forma specifica, mediante l'indizione della procedura di cui all'art. 12 del D.IM. 20.10.2015, o per equivalente, mediante la riedizione di nuova selezione in sostituzione della proroga oggetto del provvedimento 9.1.2017 e/o mediante la

corresponsione di importo pari alla borsa di studio non percepita o, in via subordinata, mediante il risarcimento della perdita di chance.

Hanno chiesto l'adozione di una misura cautelare interinale, anche di tipo propulsivo.

Con Ordinanza Collegiale n. 8194 del 2017 del 10 luglio 2017, il predetto TAR, sez. I, ha disposto l'integrazione del contraddittorio autorizzando la presente notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Ministero della Giustizia, nei confronti dei controinteressati, cumulativamente individuati come "i soggetti vincitori della procedura di selezione di n. 1502 tirocinanti presso il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, indetta con decreto interministeriale del 20.10.2015, che hanno ottenuto la proroga con provvedimento direttoriale 9 gennaio 2017". Ha altresì ordinato al Ministero della Giustizia la pubblicazione, unitamente al presente avviso e sunto, della copia del ricorso e dell'ordinanza n. 8194 del 2017, previa consegna su supporto informatico da parte dello scrivente difensore. Il TAR ha fissato la camera di consiglio per per la trattazione dell'istanza cautelare al 18 ottobre 2017.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it), nella sezione "Attività istituzionali" dedicata al TAR Lazio-Roma, attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella sezione "Ricerca ricorsi".

Allegati duplicati informatici del ricorso e dell'ordinanza collegiale n. 8194 del 2017.

Roma, 17 luglio 2017.

Avv. Gemma Suraci